

Codice A1106A

D.D. 14 gennaio 2016, n. 2

D.G.R. n. 10-2377 del 9.11.2015. Realizzazione della variante di metanodotto "Derivazione per Nichelino-Variante MondoJuve DN 200". Traslazione della servitu' di metanodotto a favore di Snam Rete Gas S.p.A. su terreni di proprieta' regionale siti nel Comune di Nichelino - Parco naturale di Stupinigi.

Premesso che:

- con deliberazione n. 10-2377 del 9/11/2015 la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art 45 del D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*", la cessione volontaria di alcune aree di proprietà regionale a favore della Città di Nichelino, nell'ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità avviata dalla Città di Nichelino per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla costruzione dell'insediamento commerciale MondoJuve, localizzato nella zona denominata L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi;
- le opere di urbanizzazione esterne al parco commerciale MondoJuve sono previste e regolamentate dall'Accordo di Programma Rep. n. 13483/2008, sottoscritto in data 16/05/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo, con l'adesione della società realizzatrice Campi di Vinovo S.p.A. e dalla sua successiva modifica e integrazione, sottoscritta tra le medesime parti in data 08/09/2014 (Rep. n. 291/2014);
- con la Convenzione attuativa per l'adeguamento dell'Asse Débouché, stipulata il 3/10/2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. (Rep. n. 337/2014), sono state disciplinate le condizioni e le modalità della partecipazione pubblica regionale all'intervento realizzativo sull'Asse Debouché, prevedendo che la Regione Piemonte, in qualità di soggetto co-finanziatore, partecipi nella misura di un contributo massimo pari al 49,90% del costo dell'intervento, con un limite di spesa pari a euro 7.500.000,00=;
- con Determinazione del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale n. 727 del 1/12/2015 è stato approvato lo schema di atto di cessione volontaria di beni immobili di proprietà della Regione Piemonte a favore del Comune di Nichelino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.P.R. n. 327/2001, accordo successivamente sottoscritto tra le parti in data 14/12/2015;

Rilevato che:

- la società Snam Rete Gas S.p.A., che svolge attività di trasporto del gas naturale dichiarata attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, deve provvedere, nell'adempimento dei propri compiti, alla realizzazione della variante "Derivazione per Nichelino-Variante MondoJuve DN 200" di un gasdotto già esistente ("Derivazione per Nichelino DN 150/200") che insiste, in parte, su mappali regionali siti all'interno del Parco naturale di Stupinigi;
- la realizzazione della variante è indispensabile per rendere compatibile l'esercizio in sicurezza del gasdotto con le previste modifiche della rete viaria esistente sull'Asse Débouché conseguenti alla realizzazione del parco commerciale MondoJuve;

- il tracciato del nuovo impianto di gasdotto interessa porzioni di terreni di proprietà regionale all'interno del Parco naturale di Stupinigi, censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nichelino al Foglio 14 particelle 57-61-62-30-31, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico che evidenzia la percorrenza della condotta interrata sui terreni di proprietà regionale, agli atti dell'Ufficio;

- la società Snam Rete Gas S.p.A., ha richiesto alla Regione Piemonte di essere autorizzata alla posa e all'interramento di una tubazione trasportante idrocarburi secondo un nuovo tracciato realizzativo della variante di gasdotto, gravando i fondi serventi di proprietà regionale del passaggio del metanodotto, come previsto nello schema di modulo per la costituzione di servitù, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1), acquisito agli atti del Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale con prot. n. 61425 del 24/12/2015;

Verificato che la servitù di metanodotto sui terreni siti all'interno del Parco naturale di Stupinigi a favore di Snam S.p.A. (ora Snam Rete Gas S.p.A.) grava su mappali acquisiti dalla Regione Piemonte per compravendita dalla Fondazione Ordine Mauriziano, e che, come attestato nell'atto a rogito notaio Ioli Rep.n. 57578 raccolta n. 22009 del 19.01.2009, la predetta servitù risulta trascritta presso l'Agenzia del territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di Torino 3, in data 16 febbraio 1966 ai numeri 5880/4509 e in data 14 luglio 1971 ai numeri 32709/25179;

Considerato che la realizzazione del nuovo impianto di metanodotto riveste carattere di necessità, in quanto lo spostamento di tracciato del gasdotto già esistente è atto indispensabile e preliminare all'avvio dei lavori di modifica della viabilità sull'Asse Débouché;

Tenuto conto che l'opera viaria sull'Asse Débouché ha rilevanza di pubblico interesse, essendo la Regione Piemonte soggetto coinvolto in virtù dell'Accordo di Programma e sua integrazione modifica sopra citato;

Vista la succitata deliberazione n. 10-2377 del 9/12/2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato la cessione bonaria delle aree in titolarità per consentire la più rapida conclusione del procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione dell'opera e, per tale scopo, ha demandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio anche l'adozione di tutti gli atti preliminari e conseguenti alla cessione delle aree al Comune di Nichelino;

Considerato che la realizzazione della variante di gasdotto "Derivazione per Nichelino- Variante MondoJuve DN 200" di Snam Rete Gas S.p.A. si pone, anche per ragioni di salvaguardia dell'incolumità pubblica, come atto prioritario e necessario rispetto all'avvio delle opere di modifica della viabilità pubblica per pubblico interesse;

Ritenuta congrua l'indennità di servitù offerta da Snam Rete Gas S.p.A., per un importo complessivo pari ad euro 19.6000,00, alla luce dei criteri di calcolo utilizzati dal soggetto proponente e atteso il parere favorevole dei funzionari regionali incaricati della stima dei terreni che verranno gravati dalla costituenda servitù;

Ritenuto di poter procedere alla costituzione della servitù mediante atto pubblico, secondo le forme previste dall'art. 33, comma 3, della L.R. 23/01/1984, n. 8, ricevuto dal notaio che vorrà indicare la Società costituente Snam Rete Gas S.p.A.;

Dato atto che le spese dello stipulando atto saranno a carico della Società costituente, senza onere alcuno a carico del bilancio regionale;

Si ritiene, per la motivazioni sopra esposte, di poter procedere alla costituzione della servitù di metanodotto sui mappali di proprietà regionale siti in Nichelino all'interno del Parco naturale di Stupinigi censiti al N.C.T. del Comune di Nichelino al Foglio 14 particelle 57-61-62-30-31, secondo il nuovo tracciato e di approvare, allo scopo, lo schema di modulo per la costituzione di servitù, allegato con il n. 1 al presente provvedimento, da sottoscrivere preliminarmente alla stipula di apposito atto notarile idoneo alla trascrizione;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008, n. 23;
- vista la L.R. 11.04.2001, n. 7;
- vista la L.R. 14.05.2015, n. 9;
- vista la L.R. 15.05.2015, n. 10;
- viste la L.R. 29.12.2015, n. 28;
- vista la L.R. 30.12.2015, n. 29;
- vista la L.R. 30.12.2015, n. 30;
- vista la D.G.R. n. 10-2377 del 9.11.2015;
- visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- vista la L. 6.11.2012, n. 190;
- visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di autorizzare la traslazione della servitù di metanodotto già costituita su terreni di proprietà regionale siti nel Comune di Nichelino, all'interno del Parco naturale di Stupinigi, per consentire la realizzazione, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., della variante "Derivazione per Nichelino-Variante MondoJuve DN 200", necessaria e preliminare all'avvio dei lavori di realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla costruzione dell'insediamento commerciale MondoJuve, localizzato nella zona denominata L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi;

2. di dare atto che la posa della condotta interrata, secondo il nuovo tracciato del metanodotto, insisterà, in parte, su porzioni di terreni di proprietà regionale censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nichelino al Foglio 14 particelle 57-61-62-30-31, come evidenziato nello stralcio planimetrico agli atti del Settore;

3. di approvare, allo scopo, lo schema di modulo per la costituzione di servitù a favore di Snam Rete Gas S.p.A. per un corrispettivo pari a euro 19.600,00, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1), da sottoscrivere preliminarmente alla stipula di apposito atto notarile idoneo alla trascrizione;

4. di dare atto che le spese per la stipulazione dell'atto pubblico di costituzione della servitù saranno a carico della Snam Rete Gas S.p.A., senza oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ.7.2.1
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

Allegato

- 2.7 Si obbliga ad addivenire, dietro semplice richiesta della SNAM RG, alla stipulazione di atto notarile idoneo alla trascrizione della presente costituzione di servitù.
- 2.8 Si impegna, in caso di trasferimento dei fondi in oggetto o di parte di essi, prima della trascrizione dell'atto di cui al punto 2.7, ad avvertire tempestivamente la SNAM RG e a far subentrare l'avente causa negli obblighi nascenti dal presente atto.
- 2.9 Si impegna in caso di trasferimento dei fondi in oggetto o di parte di essi, dopo la trascrizione dell'atto di cui al punto 2.7, ad avvertire la SNAM RG.
- 3) Attesta, come da accordi intervenuti che:
- 3.1 La SNAM RG, contestualmente alla stipulazione dell'atto di cui al punto 2.7, verserà alla Concedente "una tantum" la somma di €19.600 (DiciannovemilaSeicento/00) quale corrispettivo concordato della servitù.
- 3.2 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente punto 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
- 3.3 Le spese inerenti alla stipulazione dell'atto di cui al punto 2.7 saranno a carico della SNAM RG.
- 3.4 Restano a carico della Concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
- 3.5 Il presente atto opererà alle stesse condizioni anche nei confronti di eventuali successori e aventi causa della Concedente e della SNAM RG.
- 3.6 Gli obblighi assunti con il presente atto si riterranno nulli o privi di effetto qualora la SNAM RG non dovesse realizzare il gasdotto di cui in premessa o comunque il medesimo non dovesse interessare i fondi come sopra identificati.
- 3.7 La Concedente dichiara che l'attuale avente diritto alla liquidazione danni di cui al punto 3.2 è il Sigresidente
- 3.8 La Concedente, dichiara di ricevere l'informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, e prende atto che il Titolare del trattamento è Snam RG S.p.A., nella persona del Legale rappresentante pro tempore e che il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuabile al punto 5 della stessa Informativa.

..... li

La Concedente